



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 3/2012

OGGETTO: *Adeguamento tariffario in ambito metropolitano*

Il giorno ventisei del mese di gennaio duemiladodici, a partire dalle ore 15:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Nigro Giovanni	Presidente Agenzia	X	
2.	Campia Franco	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Di Nisio Dante	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Martina Celeste	Consigliere d'Amministrazione	X	
5.	Mazza Alessandro	Consigliere d'Amministrazione	X	
6.	Seymandi Roberto	Consigliere d'Amministrazione	X	
7.	Daniel Nino	Consigliere d'Amministrazione	X	
8.	Lubatti Claudio	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Dott.sa Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì **Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Nigro Giovanni** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

Oggetto : Adeguamento tariffario in ambito metropolitano.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

L'art. 12 della L.R. 1/2000 prevede la Giunta regionale definisca, d'intesa con gli enti locali delegati, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla medesima legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata.

La Giunta regionale, con D.G.R. 36-2943 del 28/11/2011 ha approvato, con decorrenza 1/1/2012, il nuovo adeguamento tariffario del sistema dei trasporti pubblici nella Regione Piemonte.

Ciò è avvenuto in continuità con la politica tariffaria definita nel Piano Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1/1/2007-31/12/2009, approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19/02/2007, che si poneva l'obiettivo in materia tariffaria di realizzare un sistema di trasporti il più possibile integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio individuando nella progressiva omogeneizzazione delle tariffe praticate dai vettori operanti in Piemonte (con l'obiettivo di azzerare il differenziale esistente tra tariffe di abbonamento dei servizi di trasporto ferroviario e quello di tipo automobilistico), uno dei passaggi nodali.

La predetta D.G.R. 36-2943 del 28/11/2011, partendo dall'analisi dell'andamento dei prezzi al consumo nella Provincia di Torino (indice FOI) nel periodo intercorrente tra l'ultimo adeguamento tariffario approvato con la D.G.R. 66-6087 del 4/06/2007 e il mese di agosto 2011 (12,4%), considerata la tipologia di utenza dei servizi ferroviari, ha stabilito di procedere con gradualità all'abbattimento del differenziale esistente tra tariffe di abbonamento dei servizi di trasporto ferroviario e quello di tipo automobilistico prevedendo un aumento per abbonamento per servizi automobilistici extraurbani di linea in ragione del 50% dell'inflazione rilevata incrementando tariffe di abbonamento mensile per servizi ferroviari in ragione di 18%.

In considerazione di quanto sopra, l'adeguamento tariffario è stato modulato assumendo i seguenti valori massimi di incremento medio:

- o tariffe ordinarie di corsa semplice eserciti con qualunque modalità: + 10%
- o tariffe di abbonamento per servizi automobilistici extraurbani di linea: + 6%
- o tariffe di abbonamento per servizi in area integrata "Formula": + 10%
- o tariffe di abbonamento mensile per servizi ferroviari: + 18% ca.
- o tariffe di abbonamento per servizi integrati (treno+bus):
 - o biglietti ordinari: + 10%
 - o abbonamenti settimanali: + 6% ca
 - o abbonamenti mensili: + 11 ca
- o tariffe praticate da GTT S.p.A. + 10 %

La previsione di tariffe speciali praticate da GTT è stata effettuata in relazione ai servizi eserciti fuori dall'ambito del sistema integrato "Formula"; ciò in continuità alle tariffe per servizi extraurbani autorizzate all'allora SATTI S.p.A. con DGR n. 22-28376 del 18/10/1999 su tutta la rete dei servizi di competenza, in deroga alle tariffe penta chilometriche e con calcolo riferito a zone di assegnazione delle località attraversate dalle linee.

La DGR 36-2943 del 28/11/2011 ha altresì previsto che gli enti soggetti di delega:

- o entro il termine di due mesi dall'approvazione della delibera, adottino provvedimenti di adeguamento delle tariffe applicate in ambito ai servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza, da attuarsi nei successivi due mesi; al fine di garantire il

riequilibrio fra ricavi e costi previsto dalla L.R. 1/2000 e s.m.i., detti incrementi non devono essere inferiori a quelli previsti per i servizi automobilistici di linea extraurbani (tariffe pentachilometriche);

- o possano definire tipologie e profili tariffari che tengano conto delle specificità territoriali e di esigenze particolari purché coerenti con gli indirizzi generali di politica tariffaria proposti nella delibera regionale;
- o trasmettano alla Regione Piemonte i provvedimenti di adeguamento delle tariffe relative ai servizi di competenza per consentire la verifica del rispetto dei criteri quantitativi impiegati e dei termini attuativi previsti, nonché della coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi di trasporto e con gli obbiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi fissati dalla L.R. 1/2000;
- o in fase adeguamento delle tariffe per i servizi urbani e suburbani di competenza, adottino misure volte a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e a tutelare famiglie e categorie deboli prevedendo, in tempi compatibili con la definizione delle modalità attuative, operazioni analoghe a quelle qui indicate con riferimento ai servizi di trasporto di competenza regionale.

La deliberazione regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943, prevede inoltre che a partire dall'anno 2013 sarà istituito un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe, in virtù del quale, a partire dal 1° gennaio di ogni anno sarà autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente.

Al fine di sanzionare la mancata adozione dei predetti interventi, con la citata DGR la Regione ha altresì previsto:

- o che la mancata assunzione delle iniziative di adeguamento tariffario da parte degli enti soggetti di delega con riferimento al sistema tariffario applicato ai servizi urbani e suburbani di competenza potrà comportare l'esclusione dell'Ente dai futuri piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;
- o che l'adozione da parte degli Enti soggetto di delega di livelli di adeguamento inferiori a quello indicato comporterà per gli stessi l'assunzione, a carico del proprio bilancio, degli oneri di copertura derivanti da minori introiti, ovvero la riduzione proporzionale dei trasferimenti regionali.

In relazione ai servizi urbani e suburbani dei comuni già soggetti di delega consorziati nell'Agenzia, la Città di Torino ha trasmesso all'Agenzia, per la necessaria intesa, la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2011 (mecc. 2011 07609/119) con la quale sono stati approvati gli adeguamenti delle tariffe del servizio di trasporto pubblico locale afferenti alla città di Torino.

Con riferimento a detti servizi, come ricordato nelle premesse della deliberazione, *in ossequio alla normativa vigente, la Città ha esperito la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di mobilità nell'area urbana e metropolitana a conclusione della quale in data 9 maggio 2011 è risultata aggiudicataria GTT S.p.A.*

Nell'ambito della procedura di gara., i servizi di trasporto pubblico locale di superficie hanno costituito una specifica sezione del capitolato di gara, così come previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale del 4/10/2010 (mecc. 2010 01960/064) avente per oggetto l'”*affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di torino. approvazione degli indirizzi per la procedura ad evidenza pubblica*” e sono stati appaltati dal Comune in qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ai sensi della deliberazione adottata dall'Assemblea dell'Agenzia del 19 luglio 2010.

Con riferimento a detti servizi e ai servizi della linea 1 di metropolitana la citata deliberazione 2011 07609/119, ha previsto in particolare che:

- o il costo del biglietto ordinario urbano, con una sola corsa di metropolitana, passi da 1 Euro a 1,50 ma con una durata prolungata sino a 90 minuti (contro i 70 di prima): la variazione della tariffa, ponderata sulla variazione della durata di validità, è pari a circa +16,5%;
- o il costo del biglietto ordinario suburbano, passi da 1 Euro a 1,30 Euro, con validità 90 minuti dal momento della timbratura (contro i 60 di prima), sulla rete suburbana GTT (linee suburbane e tratta suburbana delle linee di penetrazione in Torino): la variazione della tariffa, ponderata sulla variazione della durata di validità, è pari a circa -13%
- o il biglietto urbano più suburbano, con una sola corsa di metropolitana con nuova validità a 90 minuti (contro i 70 di prima), passi da Euro 1,50 ad Euro 1,70; la variazione della tariffa, ponderata sulla variazione della durata di validità, è pari a circa -11,85%.
- o è stato inoltre previsto un aumento del costo degli abbonamenti mensili e annuali è rispettivamente del 19% e del 7%.

La Città di Torino, consapevole che il conseguimento di risultati apprezzabili in materia di mobilità sostenibile non può avvenire senza che se ne condividano gli indirizzi a livello metropolitano, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Agenzia con nota del Presidente prot. 5491/2011 del 05/12/2011, ha ritenuto opportuno introdurre un unico tipo di carnet, valido per l'area metropolitana intesa come tratta urbana e suburbana in luogo dei carnet urbani e suburbani.

I carnet, contengono rispettivamente 5 e 15 viaggi validi per 90 minuti dal momento della timbratura, sulle linee urbane e suburbane GTT, nell'area U+A di Formula oltre ad una sola corsa in metropolitana effettuabile entro i 90 i minuti dal momento della timbratura.

Il carnet da 5 corse costerà Euro 6,50 con una percentuale di sconto applicata al biglietto venduto singolarmente pari al 24%.

Il carnet da 15 corse costerà euro 17,50 con una percentuale di sconto applicata al biglietto venduto singolarmente pari al 31%.

Inoltre, per ridurre l'impatto dell'adeguamento tariffario sulle famiglie, sarà attuata la nuova promozione per i bambini minori di 11 anni per i quali è prevista la totale gratuità.

Si ritiene che l'occasione dell'introduzione della gratuità per i minori di 11 anni possa essere connotata anche di una valenza pedagogica se i bambini fossero forniti di un documento di viaggio personale, dotato di foto e dati relativi all'identità, eventualmente personalizzato con grafica accattivante, da esibire agli addetti al controllo in caso di utilizzo dei servizi.

Il biglietto giornaliero, già previsto per l'intera rete urbana e suburbana GTT, nell'area U+A di Formula, è stato aumentato a 5 euro modificandone però la durata che viene portata alle 24 ore (precedentemente era prevista la validità nella sola giornata di oblitterazione).

Parimenti, sono stati introdotti biglietti di libera circolazione sulla rete urbana - suburbana per 48 o 72 ore al costo rispettivamente di € 7,50 e 10,00.

E' stata inoltre prevista l'introduzione di un biglietto denominato Big (Biglietto Integrato GTT) valido per 120 minuti su tutta la rete GTT (metropolitana, tram e autobus urbani, autobus suburbani, autobus extraurbani, linee ferroviarie) fino al limite della prima cintura torinese (zona A di Formula), e relativi carnet da 5 e da 15 corse:

BIGLIETTO SINGOLO BIG (NUOVO)	Euro 2,50
CARNET 5 BIGLIETTI BIG (NUOVO)	Euro 10,00
CARNET 15 BIGLIETTI BIG (NUOVO)	Euro 27,50

Nelle intenzioni espresse dalla Città nella citata deliberazione, il BIG rappresenta un primo passo verso la completa integrazione tariffaria nell'area metropolitana torinese attualmente esistente solo a livello di abbonamento (Formula) e prima di essere commercializzato dovrà essere approvato dalla Regione Piemonte.

A tal proposito, in data 18/01/2012 si è tenuta presso l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana una riunione del Comitato Tecnico dell'Agenzia (del quale fanno parte i rappresentanti tecnici di Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte), che ha avuto per tema generale l'adeguamento tariffario e tema specifico l'introduzione del BIG e gli effetti della sua introduzione nell'ambito del sistema tariffario integrato.

Il Comitato Tecnico, si è riservato di approfondire ulteriormente la portata dell'intervento tariffario in questione anche in relazione alle eventuali azioni di coordinamento con il Biglietto Integrato Metropolitano che nelle sue connotazioni di massima è stato già definito dall'Agenzia nonché della Provincia di Torino allorquando sono stati predisposti i capitolati per le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di competenza nonché dallo stesso Comune di Torino nell'ambito della citata procedura di gara aggiudicata a GTT (art. 25 dello schema di contratto di servizio).

Con la predetta delibera 2011 07609/119 del 27/12/2011 il Consiglio Comunale di Torino, visto l'art. 20 della L.R. 1/2000 ha altresì approvato le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa ordinaria

La sanzione è fissata nella misura massima di Euro 270,00 e nella misura minima di Euro 90,00 con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di Euro 90,00 che corrisponde alla terza parte del massimo.

In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 270,00.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000 in materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, il cliente sprovvisto del titolo di viaggio od in possesso di titolo di viaggio irregolare può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli assistenti alla clientela di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più una maggior somma di Euro 25,00 quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo. Qualora, per qualsiasi motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le sanzioni previste dalla richiamata legge regionale;

b) sanzione amministrativa a carico di utenti titolari di documento di viaggio personale rilasciato prima della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio ivi previste.

La sanzione rimane fissata nella misura massima di Euro 49,50 e nella misura minima di Euro 16,50 con la possibilità di estinguere l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di Euro 16,50 che corrisponde alla terza parte del massimo.

In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 49,50;

Considerato che la delibera della Città di Torino ha individuato le sanzioni a carico degli utenti assumendo come parametro di riferimento il biglietto a tariffa ordinaria valido per i servizi di trasporto urbani (€ 1,50), e considerato che ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 1/2000 "L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo", preso atto delle disposizioni della Città è necessario emanare, le opportune disposizioni di coordinamento affinché sui servizi di trasporto

pubblico di competenza dell'Agenzia le sanzioni a carico dell'utenza siano applicabili nei limiti della legge.

In relazione a quanto sopra, per gli utenti dei servizi sui quali vigono le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani (fascia penta-chilometriche o a zone), considerato che il costo del biglietto di corsa semplice è in ogni caso pari a 1,20, si approvano le seguenti disposizioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative:

a) *sanzione amministrativa ordinaria*

La sanzione è fissata nella misura massima di Euro 180,00 e nella misura minima di Euro 45,00 con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, oltre al prezzo del biglietto la somma ridotta di Euro 60,00 che corrisponde alla terza parte del massimo.

In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 180,00 oltre al prezzo del biglietto.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000 in materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, il cliente sprovvisto del titolo di viaggio od in possesso di titolo di viaggio irregolare può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli addetti al controllo di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più una maggior somma di Euro 25,00 quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo. Qualora, per qualsiasi motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le sanzioni previste dalla richiamata legge regionale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la delibera dell'Assemblea del 19/07/2010 n. 2/2010 avente per oggetto "Individuazione della stazione appaltante per i servizi di TPL relativi all'ambito territoriale dell'area metropolitana – indirizzi";

Visto l'art. 1 comma 2 della Convenzione dell'Agenzia per cui "sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano";

visti l'art. 3 comma 3 lett. f) della Convenzione dell'Agenzia e l'art. 7 comma 3 lett. c) dello Statuto dell'Agenzia i quali prevedono che l'Assemblea approva le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

vista la deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 2 dicembre 2005 con la quale è stata demandata al Consiglio d'Amministrazione la competenza all'individuazione e all'approvazione di tariffe speciali legate ad eventi temporalmente limitati o a categorie speciali di utenti, previa intesa con gli Enti interessati;

visto il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l'urgenza,

Si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Deliberi:

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale della città di Torino del 27/12/2011 (mecc. 2011 07609/119) con la quale è stato approvato l'adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti alla città di Torino compresi i servizi oggetto della delibera dell'Assemblea del 19/07/2010 n. 2/2010;
2. di esprimere l'intesa dell'Agenzia in ordine agli adeguamenti tariffari proposti con la delibera del Consiglio Comunale della città di Torino del 27/12/2011 (mecc. 2011 07609/119) rinviando ad un successivo provvedimento, all'esito delle valutazioni del Comitato Tecnico come richiamate in premessa, l'espressione dell'intesa in merito all'adozione del BIG;
3. di approvare per gli utenti dei servizi sui quali vigono le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani (tariffe a fascia penta-chilometriche o a zone), le seguenti disposizioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative:
 - a) *sanzione amministrativa ordinaria*

La sanzione è fissata nella misura massima di Euro 180,00 e nella misura minima di Euro 45,00 con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, oltre al prezzo del biglietto la somma ridotta di Euro 60,00 che corrisponde alla terza parte del massimo.

In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 180,00 oltre al prezzo del biglietto.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000 in materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, il cliente sprovvisto del titolo di viaggio od in possesso di titolo di viaggio irregolare che non abbia può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli addetti al controllo di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più una maggior somma di Euro 25,00 quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo. Qualora, per qualsiasi motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le sanzioni previste dalla richiamata legge regionale.
4. di prendere atto che la deliberazione regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943, prevede che a partire dall'anno 2013 sarà istituito un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe, in virtù del quale, a partire dal 1° gennaio di ogni anno sarà autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente;
5. di inviare alla Regione Piemonte la presente deliberazione;
6. di demandare al direttore generale f.f. l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione palese.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 8

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Nigro Giovanni	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.sa Giulia Colangelo